

**CIRCOLARE 07/2022**

**MAGGIO 2022**

**OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE 234/2021**

L'INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha finalmente fornito le indicazioni utili all'applicazione dell'esonero contributivo riconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (Legge n.234/2021), in favore dei lavoratori subordinati.

Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell'esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano però esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

L'esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.

Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima.

Con riferimento, invece, alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima.

L'applicazione dell'esonero, come noto, è stata applicata a partire dai fogli paga del mese di aprile. Nel foglio paga del mese di maggio verrà effettuato il conguaglio relativo al periodo gennaio/marzo 2022. Precisiamo che tale esonero spetta anche ai lavoratori cessati in quel trimestre, pertanto saranno elaborati anche i fogli paga per i dipendenti cessati nei primi mesi dell'anno che hanno diritto a fruire dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.